ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, e' composto:

a) dal presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al quinto, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro per le finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto;

d) dai fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.

I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Le funzioni di consigliere d'amministrazione sono gratuite.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 19 febbraio 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it